

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge Regionale

"NORME TRANSITORIE PER LA PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA"

LEGGE REGIONALE

"Norme transitorie per la programmazione ospedaliera"

Il Consiglio Regionale ha approvato

la seguente legge:

Art. 1

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero, gli enti ospedalieri e gli altri enti da cui dipendano ospedali classificati a norma dell'art. 19 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n° 132, non possono assumere iniziative intese comunque ad innovare o modificare la struttura o l'organizzazione degli ospedali dipendenti, ovvero ad aumentare posti letto, istituire nuove divisioni, sezioni o servizi o modificare ed ampliare quelli esistenti.

Art. 2

Gli enti di cui all'articolo precedente ai quali siano stati concessi contributi per la costruzione di nuovi ospedali o per l'ampliamento di quelli esistenti, possono procedere alla esecuzione delle opere esclusivamente nel caso in cui il relativo finanziamento copra totalmente la spesa per la realizzazione delle strutture murarie e la dotazione degli impianti tecnologici e delle attrezzature necessarie per il funzionamento, previa notifica all'Assessorato competente del progetto, dei dati relativi al finanziamento e dei tempi di attuazione.

Art. 3

La Giunta Regionale, previo parere della Competente Commissione Consiliare, concede l'autorizzazione per l'istituzione o l'ampliamento dei servizi ospedalieri, l'inizio di nuove opere anche parzialmente finanziate o l'esecuzione di stralci di opere finanziate in relazione a indifferibili ed urgenti necessità assistenziali connesse alla realizzazione delle opere in progetto.

A tal fine le amministrazioni interessate rivolgono motivata richiesta alla Giunta Regionale.

Art. 4

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale presenterà al Consiglio una proposta di legge relativa all'assetto organico dei servizi ospedalieri della Regione.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 27 dicembre
1973 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura